



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65

N. 65 / 23-12-2014

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2015-2017 (ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/2008). APPROVAZIONE.

Il giorno ventitre del mese di dicembre duemilaquattordici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	P
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi _____.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Relazione l'assessore Sebellin.

Si tratta anche in questo caso di un atto obbligatorio per l'approvazione del bilancio. Si prende atto che non sono in programma ad oggi alienazioni di beni immobili. C'è sempre la possibilità nel prosieguo di variare il piano e decidere di alienare beni disponibili.

CARLESSO: ci sono tre appezzamenti di terreno sdemanializzato che possono essere alienati. Propone un emendamento che ne preveda l'alienazione.

SINDACO: l'alienazione di questi tre appezzamenti sarà fatta non appena si deciderà di farlo.

ZANON: chiede perché ci si preclude la facoltà di vendere questi tre appezzamenti.

SINDACO: propone di approvare la delibera com'è e invita la minoranza a presentare una proposta di delibera di alienazione al prossimo consiglio, in modo che si possa dare corso all'approvazione del bilancio, fatte salve modifiche successive.

Questa delibera delinea il quadro generale della situazione odierna del patrimonio comunale.

ZANON: rinnova l'invito a fare la variazione.

Non ci sono altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 13 agosto 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" recita testualmente:

- “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.*
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.*
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
- 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”;*

CONSTATATO che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e

che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale e delle Aree organizzative dell'Ente;

RILEVATO che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16.12.2009, è necessario che la deliberazione comunale che dispone l'eventuale modifica della destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, (Legge finanziaria per l'esercizio 2010) prevedendo all'art. 35 quanto segue:

“1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell'articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.”;

POSTO che ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella L. 98/2013 il 10% del ricavato delle vendite degli immobili comunali è riservata allo Stato salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell'ente e che la eventuale liquidazione delle somme dovute dovrà avvenire nei modi e tempi specificati dal D.M. richiamato nell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 85/2010;

RITENUTO di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017, dando atto che non vi sono attualmente beni da alienare o valorizzare altrimenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 astenuti (Zanon e Carlesso) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2015-2017 dando atto che non vi sono attualmente beni da alienare o valorizzare altrimenti;
2. di dare mandato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25, al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda alla pubblicazione per 30 giorni consecutivi della presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 astenuti (Zanon e Carlesso) espressi per alzata di mano.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Luisetto Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
arch. Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole.

Li, 19.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. **CRISTIANO CAPUTI**

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 19-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARGHERITA BAGARELLA**

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. **LAVEDINI GIUSEPPE**